



# CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

## ORDINANZA

---

### ORDINANZA n. 45 del 19/04/2021

**OGGETTO: SPEGNIMENTO POSTICIPATO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI**

#### IL SINDACO

**Premesso** che da alcuni giorni si registra un considerevole abbassamento della temperatura, con incidenza soprattutto nelle ore serali e nella prima mattinata;

**Rilevato** che le previsioni metereologiche per i prossimi giorni indicano temperature minime giornaliere inferiori ai 10°, tali da comportare condizioni disagioli soprattutto per la prima parte della giornata;

**Tenuto conto** che l'art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, stabilisce che nella zona climatica "D", nella quale ricade anche il Comune di Ariccia, è consentito l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale con il limite di 12 ore giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile, e che al di fuori di tali periodi detti impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

**Considerato** che il successivo articolo 5 del medesimo d.P.R. dispone che *"in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili"*, assicurando in tal caso l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

**Atteso** che le avverse condizioni metereologiche rendono disagiata – tra l'altro – l'applicazione soprattutto negli edifici scolastici e negli uffici, ma anche negli edifici privati abitati da persone più fragili o magari sottoposte a confinamento oppure in isolamento fiduciario a causa

degli effetti della pandemia, delle raccomandazioni ed indicazioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedono invece una frequente aereazione dei locali;

**Rilevato** infatti, che proprio a causa dell'abbassamento repentino delle temperature minime soprattutto nel periodo notturno e nella prima parte della mattinata, gli edifici scolastici risultano oltremodo poco confortevoli e comunque con adeguatamente idonei alla fruizione da parte degli alunni e del personale docente ed ausiliario;

**Ravvisate** pertanto la necessità e l'opportunità di adottare un provvedimento per posticipare la data di spegnimento degli impianti termici sul territorio comunale, a tutela della salute e della incolumità pubblica;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

**Visto** il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Visto** l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

**Visto** il Piano comunale di Protezione Civile, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 35 del 1° dicembre 2016, come integrato con la deliberazione consiliare n. 19 del 9 giugno 2017;

## **AUTORIZZA**

per i motivi illustrati nella premessa, la disattivazione facoltativa in deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 4 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, degli impianti termici di riscaldamento della

città di Ariccia oltre il termine stabilito del 15 aprile 2021 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, invitando la cittadinanza a limitare l'accensione, per quanto possibile, alle ore più fredde e ricordando gli obblighi dati dalla normativa vigente di non superare comunque la temperatura di +20° negli ambienti e la durata giornaliera di attivazione dell'impianto, stabilita in non oltre 6 ore giornaliere.

#### **DISPONE**

che i soggetti responsabili della conduzione energetica degli edifici ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, provvedano comunque a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici;

#### **INVITA**

tutti i cittadini ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi energetici, ed in particolare dispone che l'accensione sia limitata agli orari mattutini e serali nei quali la temperatura atmosferica è particolarmente al di sotto dei valori medi stagionali;

#### **AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia, sul sito internet del medesimo ente e diffusa anche attraverso l'app *municipium*, oltre che trasmessa ai dirigenti scolastici di tutte le scuole e istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati.

#### **RENDE NOTO**

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dirigente dell'area I – programmazione e controllo attività economiche e finanziarie, dott. Claudio Fortini.

#### **DEMANDA**

- 1) al corpo della polizia locale il compito di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini in esso previsti;
- 2) al competente servizio dell'Area II – lavori pubblici e politiche territoriali, le opportune comunicazioni e direttive all'impresa affidataria del servizio di manutenzione degli impianti termici degli edifici ed immobili comunali;

#### **INFORMA**

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco  
Stacoli Gianluca / Arubapec S.p.a.  
*Atto Sottoscritto Digitalmente*